

Massimo Ambrosi
Avvocato
Via Paolini n. 2 – 64012 S.Onofrio di Campli (TE)
Tel. Fax 0861.509574 – Mobile 348.7637654
massimo.ambrosi@pec-avvocatiteramo.it

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 e 414 C.P.C.

con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

NELL'INTERESSE DI

MANNI GIULIA (C.F. MNNGLI59H43F839L), nata a Napoli (NA) il 03.06.1959 e residente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Corso Matteotti n.99, rappresentata e difesa dall'**Avv. Massimo Ambrosi** (c.f. MBRMSM81H30L103S) del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 64012 Sant'Onofrio di Campli (TE) Via Paolini n.2, giusta procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec **massimo.ambrosi@pec-avvocatiteramo.it** o al numero di fax **0861.509574**

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Viale Trastevere n. 76/A 00153 Roma (RM), elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062970373), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 40126 Bologna (BO) Via de Castagnoli n.1, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI FORLI' - CESENA E RIMINI (C.F. 92086100408), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 47921 Rimini (RN) Corso D'Augusto n. 231, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE (C.F. 80007610423), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 60125 Ancona Via XXV Aprile n. 19, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, AMBITO TERRITORIALE DI ANCONA (C.F. 80012010429), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 60125 Ancona Via XXV Aprile n. 19, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA (C.F. 80007480439), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 62100 Macerata Via Armaroli n. 48, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 30135 Venezia Riva de Biasio S.Croce 1299, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE DI ROVIGO (C.F. 80004970291), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Via Don Giovanni Minzoni 15 – Rovigo, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO (C.F. 93028190663), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 67100 L'Aquila Via Ulisse Nurzia, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, AMBITO TERRITORIALE DI TERAMO (C.F. 80004250678), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in 64100 Teramo Via Largo San Matteo n. 1, elettivamente domiciliato per legge presso gli Uffici

dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di San Domenico

- resistenti-

PER

Ottenere - previa eventuale sospensione, disapplicazione e/o annullamento di tutti gli atti, provvedimenti e determinazione posti in essere dalle Amministrazioni resistenti ritenuti come lesivi della posizione giuridica ed economica della ricorrente - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge, di contratto, di regolamento e/o in virtù di errori materiali commessi nella formazione degli elenchi relativi ai trasferimenti dei docenti - la condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, ad assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati dalla medesima nelle proprie domande di mobilità, nel rispetto delle precedenze e del punteggio stabiliti.

PREMESSO CHE

FATTO.

- La Sig.ra MANNI, già inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti di ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di I grado – per la classe di concorso A032 Insegnamento dell'Educazione Musicale nella Scuola Media - ed a seguito della Proposta di Assunzione del **10.11.2015** ricevute dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (**cf. Allegato n. 1**), debitamente accettata dalla ricorrente tramite l'apposita sezione "*istanze online*" del sito del MIUR, veniva assunta in ruolo in Emilia Romagna - nella Provincia di Rimini - nell'ambito del piano straordinario di assunzione di cui alla legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c) – Fase C- con successivo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del **25.11.2015**, con decorrenza giuridica dal **01.09.2015** ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (**cf. Allegato n. 2**);

- tuttavia per l'a.s. 2015/2016, la ricorrente già titolare di n.02 contratti individuali di lavoro a tempo determinato sino al 30.06.2016 in Istituti scolastici siti nella Provincia di Teramo – e precisamente presso l' "*I.C. Corropoli – Colonnella – Controguerra*" e "*I.C. Civitella del Tronto*", differiva ex art. 1 comma 99 legge n. 107/2015 la presa di servizio presso l' "*ITTS O.Belluzzi- L.Da Vinci*" di Rimini al termine delle attività didattiche in corso (**cf. Allegato n.3**);

- in forza dell'obbligo imposto dalla citata legge n. 107/2015, la medesima ricorrente presentava tramite l'apposita sezione "*Istanze online*" del sito del MIUR, regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2016/2017 – classe di concorso /tipo di posto A032 Educazione Musicale nella Scuola Media, Fase C – esprimendo come preferenze, tra gli altri, le seguenti sedi territoriali– "*Ambiti*"- con il seguente numero d'ordine **1) ABRUZZO AMBITO 0004, 2) ABRUZZO AMBITO 0005, 3) MARCHE AMBITO 0003, 4) MARCHE AMBITO 0004, 5) MARCHE AMBITO 0006, 6) MARCHE AMBITO 0001, 7) MARCHE AMBITO 0002, 8) MARCHE AMBITO 0007, 9) MARCHE AMBITO 0008, 10) MARCHE AMBITO 0009 (cfr. Allegato n. 4);**
- con successivo provvedimento, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini convalidava la suddetta domanda di partecipazione alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 riconoscendo alla ricorrente come **punteggio 18** e come sedi territoriali di preferenza gli Ambiti già indicati dalla stessa (**cfr Allegato n.5**);
- tuttavia, in spregio a quanto richiesto ed espresso dalla ricorrente nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 così come convalidato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, la Sig.ra MANNI si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica, comunicazione mail del **03.08.2016** proveniente dal mittente "*noreply@istruzione.it*", con oggetto "*Notifica mancata assegnazione nuova sede scolastica /Ambito*", dal seguente tenore "*(...) Le comunichiamo che, per l'a.s. 2016/2017, non ha ottenuto il movimento richiesto (...)*" (**cfr. Allegato n. 6**);
- in buona sostanza, la ricorrente non si vedeva assegnata a nessun Ambito tra quelli prescelti nella domanda e nemmeno ad altri Ambiti presenti su tutto il territorio nazionale – e così estromessa dai Bollettini di Trasferimento per l'a.s. 2016/2017- ;
- di contro, da un'attenta analisi degli elenchi dei trasferimenti resi pubblici sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici Scolastici, la ricorrente poteva verificare ed accertare che **altri docenti appartenenti alla sua stessa fase ma con punteggio inferiore al proprio e pure in assenza di qualsivoglia diritto di precedenza previsto dal CCNI di riferimento, erano stati invece assegnati agli Ambiti Territoriali indicati dalla medesima ricorrente nella predetta domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 (cfr. Allegato n.7);**
- nello specifico, si veda **RUZZEDDU FRANCESCA** - con punteggio 12,00 assegnata all'AMBITO MARCHE 0001, Provincia ANCONA - **CALAMITA CLAUDIA** con punteggio 9,00 assegnata all'AMBITO MARCHE 0007, Provincia MACERATA - **CICCARELLI LAURA** con punteggio 13,00 assegnata all'AMBITO MARCHE 0007, Provincia MACERATA ANCONA (**cfr. Allegato n. 7 – contenente gli Elenchi / Bollettini di Trasferimento Scuola Secondaria di I**

grado mobilità 2016/2017 e 2017/2018 relativi agli Ambiti delle Province di Ancona e Macerata, nonché CD – ROM con all'interno i files dei Bollettini di Trasferimento della Scuola Secondaria di I grado per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale riguardanti sia la mobilità 2016/2017 che la mobilità 2017/2018);

- con istanza inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in data **10.08.2016**, la ricorrente inoltrava sia all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna che all'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, formale domanda di conciliazione ex art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007 avverso gli esiti della mobilità per l'a.s. 2016/2017 – Scuola Secondaria di I Grado, Fase C, Classe di Concorso A032 Insegnamento Educazione Musicale nella Scuola Media - con cui ne contestava l'illegittimità chiedendo l'assegnazione della titolarità negli Ambiti Territoriali Marche 0001, 0002 e 0007 (**cfr. Allegato 8**);
- con comunicazione a mezzo pec del **11.08.2016**, l'Ambito Territoriale di Rimini riscontrava detta istanza di conciliazione protocollandola con **n. 3950 del 11.08.2016 (cfr. Allegato n.9)**;
- purtroppo, la stessa Amministrazione in spregio alle legittime richieste della ricorrente nonostante l'evidente comportamento *ex adverso* serbato lesivo dei principi fondamentali sui quali devi reggersi l'attività della P.A. come quello della buona fede, dell'imparzialità e buon andamento., mai convocava la Sig.ra MANNI al fine esperire un tentativo di conciliazione;
- per l'a.s. 2016/2017, a seguito di regolare domanda di Assegnazione Provvisoria, la ricorrente ha prestato servizio presso la SCUOLA MEDIA "B.CROCE" di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), a cui risulta assegnata sino al 31.08.2017 (**cfr. Allegato n.16**) ;
- la ricorrente, in quanto immessa in ruolo ai sensi della citata legge n. 107/2015 e non avendo ottenuto nel corso della prefata procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 un ambito territoriale di titolarità, era costretta a partecipare anche alla procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018 nell'ambito di province diverse – c.d. trasferimento interprovinciale- presentando mediante l'apposita sezione "*Istanze online*" del sito del MIUR regolare domanda, ed ivi indicava quali preferenze territoriali con il seguente ordine **1) ABRUZZO AMBITO 0004, 2) ABRUZZO AMBITO 0005, 3) MARCHE AMBITO 0003, 4) MARCHE AMBITO 0004, 5) MARCHE AMBITO 0006, 6) MARCHE AMBITO 0005, 7) MARCHE AMBITO 0007, 8) MARCHE AMBITO 0001 (cfr. Allegato n. 10)**;
- la suddetta domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018, veniva convalidata con apposito provvedimento dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, il quale riconosceva alla Sig.ra MANNI come **punteggio 30** e come preferenze territoriali gli Ambiti già espressi dalla ricorrente (**cfr. Allegato n. 11**);

- purtroppo, anche questa volta, la ricorrente si vedeva con comunicazione mail del **04.07.2017** proveniente dal mittente “*noreply@istruzione.it*” assegnare ad un Ambito Territoriale non espresso e precisamente **VENETO AMBITO 0026 (cfr. Allegato n. 12)**;
- ed anche questa volta, altresì, la ricorrente da un attenta lettura degli elenchi dei trasferimenti resi pubblici sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici Scolastici, accertava che altri docenti con punteggio inferiore al proprio ed in assenza di “*precedenze*” previste dal CCNI di riferimento erano stati assegnati agli Ambiti Territoriali indicati dalla stessa nella domanda di mobilità per l’a.s. 2017/2018;
- in particolare, si prenda ad esame la posizione della docente **CICCARELLI LAURA** - con punteggio 16 assegnata all’AMBITO MARCHE 0007, Provincia MACERATA - **RUZZEDDU FRANCESCA** con punteggio 30 (ma più giovane anagraficamente della ricorrente !!!) assegnata all’AMBITO MARCHE 0002, Provincia ANCONA **(cfr. Allegato n. 7 – contenente gli Elenchi / Bollettini di Trasferimento Scuola Secondaria di I grado mobilità 2016/2017 e 2017/2018 relativi agli Ambiti delle Province di Ancona e Macerata, nonché CD – ROM con all’interno i files dei Bollettini di Trasferimento della Scuola Secondaria di I grado per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale riguardanti sia la mobilità 2016/2017 che la mobilità 2017/2018)**;
- la ricorrente con istanza in autotutela trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data **13.07.2017**, contestava l’illegittimità del trasferimento ottenuto all’esito della procedura di mobilità 2017/2018 chiedendo la ricollocazione nella corretta sede di titolarità o ambito che non produceva, nuovamente, nessun effetto di sorta in favore della medesima Sig.ra MANNI **(cfr. Allegato n. 14)**;
- con comunicazione mail del **18.07.2017**, proveniente sempre dal mittente “*noreply@istruzione.it*”, alla ricorrente veniva altresì assegnata - relativamente al passaggio da ambito a scuola- la sede di servizio individuata nell’Istituto “*E.Maestri*”, sito nella località di “*Taglio di Po*”, Provincia di Rovigo **(cfr. Allegato n. 15)**;

Tanto premesso e considerato, la Ricorrente intende agire per ottenere tutti i provvedimenti idonei alla tutela dei propri diritti per i seguenti motivi in

DIRITTO.

1. Sulla Giurisdizione del Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro e sulla competenza territoriale del Tribunale di Teramo

In primo luogo, al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio e per mero scrupolo difensivo pare opportuno sottolineare che la giurisdizione per i casi simili a quello di specie sia da attribuirsi proprio al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.

Infatti, l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che tutte le controversie aventi ad oggetto lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione siano da attribuirsi alla giurisdizione del Giudice ordinario, di contro specificando che restano assegnate alla giurisdizione del Giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali riguardanti l'assunzione dei dipendenti delle P.A.

Per quanto qui ci occupa, è evidente che la partecipazione della ricorrente alle procedure di mobilità suddette non rientri nell'ambito delle procedure concorsuali. La ricorrente, infatti, giova ribadirlo, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella qualità di docente di ruolo in prova per l'Insegnamento dell'Educazione Musicale nella Scuola Media, con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2015.

Pertanto, la richiesta della Sig.ra MANNI si sostanzia in una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto solamente la corretta assegnazione in una delle sedi territoriali di preferenza, sussistendone a tutti gli effetti i titoli e gli altri requisiti previsti dalla legge e dalla Contrattazione collettiva.

Numerose sono le sentenze emesse dai Giudici amministrativi (cfr. tra le tante, T.A.R. Lazio sent. n. 2193/2017, T.A.R. Lazio sent. n. 12391/2016, T.A.R. Napoli sent. 3461/2013), che ribadiscono la competenza della magistratura ordinaria in tutti quei casi in cui si verta in materia di mobilità straordinaria dei docenti e la questione interessi l'illegittimità o l'inefficacia di atti di "*micro-organizzazione*" – cioè adottati dall'amministrazione nell'esercizio di poteri datoriali di cui all'art. 5 d.lgs. n. 165/2001 - il punteggio ovvero quella dei provvedimenti emanati sulla base di punteggi e graduatorie e sui relativi criteri di formazione anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti; per cui, l'unico aspetto che in materia di mobilità dei docenti esula dalla giurisdizione del Giudice ordinario è quello legato ai termini e alle modalità di presentazione delle rispettive domande .

Ciò chiarito, si evidenzia altresì che la competenza territoriale della presente controversia è giustamente quella del Tribunale di Teramo. A tal proposito, è l'art. 413, comma 5, c.p.c. ad individuare quale Giudice competente per territorio in ordine alle controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. "*il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione dei rapporti*". Sul punto, l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il giudice

competente, per i casi simili a quello di specie, sia quello della circoscrizione dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio (cfr. tra le tante, Cass. ord. del 22.0.2010 n. 4172, Cass., sent. n. 21562 del 15.10.2007, Cass. sent. n. 15344 del 07.08.2004) nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso.

Nel caso di specie è indubbio che la Sig.ra MANNI nelle more delle succitate procedure di mobilità si trovasse a svolgere servizio in Istituzioni scolastiche ricomprese nella Provincia di Teramo. Nello specifico, relativamente all'a.s. 2015/2016 la stessa prestava la sua opera, tra gli altri, anche presso l'Istituto Comprensivo di Civitella - Torricella, mentre nell'a.s. 2016/2017 presso l'Istituto OmniComprensivo "Primo Levi" e precisamente alle dipendenze della Scuola Media "B.Croce" di Sant'Egidio alla Vibrata dove risulta assegnata provvisoriamente, giova ribadirlo, sino al 31.08.2017 (cfr. Allegati nn. 3 e 16).

2. Sulla Violazione dei principi di Buona Fede, Imparzialità, Buon Andamento, Uguaglianza, Difesa e Merito – di cui anche agli artt. 3, 24 e 97 cost.- a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, nonché sull'Eccesso di Potere per disparità di Trattamento

Nel merito, la Sig.ra MANNI contesta i risultati dei movimenti scaturenti dalle due procedure di mobilità a cui la stessa ha preso parte e cioè quella relativa all'a.s. 2016/2017 e quella relativa all'a.s. 2017/2018.

In particolare, come sarà dimostrato nelle righe che seguono il risultato del movimento ottenuto dalla ricorrente all'esito della procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018 non è altro che la conseguenza degli evidenti e gravi errori materiali commessi dalle Amministrazioni resistenti nelle more della precedente procedura di mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017.

Prima di tutto, però, per una migliore comprensione della vicenda da parte del Giudicante pare doveroso analizzare brevemente la normativa applicabile al caso di specie, dapprima soffermandoci su quella concernente proprio la procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017. Pertanto, l'accento sarà posto in questa prima fase sull'art. 1, comma 108 ss. della legge n. 107/2015, sull'O.M. dell'8 aprile 2016 n. 214 nonché sul CCNI dell'08.04.2016.

Giova ricordare come l'odierna ricorrente abbia preso parte alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 comma 108 lett. C) della legge n. 107/2015, secondo il quale *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno*

*scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.***

Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

In altri termini, la legge n. 107/2015 – c.d. “Buona Scuola” – e la successiva contrattazione collettiva hanno imposto ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/2016 la partecipazione alla procedura di mobilità per l’anno 2016/2017 ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale e ai fini dell’ottenimento della titolarità su ambito nazionale. Si è trattata, quindi, di una sorta di “*mobilità obbligatoria*” per tale categoria di docenti costretti a presentare domanda pena il trasferimento d’ufficio.

L’art. 6 del CCNI Mobilità Docenti dell’08.04.2016 ha poi stabilito che “*Gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali . L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. **A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza***”. Il secondo comma del citato art. 6 ha poi chiarito che “*Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1*”. Tale allegato relativamente alla

“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI” ha poi previsto che “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Pertanto, dall’attenta analisi del quadro normativo afferente alla procedura di mobilità per l’anno 2016/2017 emerge quanto segue:

- a seguito della domanda di mobilità i docenti saranno assegnati comunque ad un ambito;
- la posizione in graduatoria per ciascun ambito di preferenza è determinata quindi dall’eventuale precedenza e dal punteggio, sicché ciascuna domanda deve essere valutata seguendo l’ordine delle eventuali precedenze e poi dal punteggio ;
- l’amministrazione deve considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e per stabilire l’ordine di graduatoria il punteggio assegnato, il quale può variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze .

Orbene, tornando al caso di specie è di lapalissiana evidenza che l’operato delle Amministrazioni resistenti non sia stato conforme ai principi costituzionali che regolano l’attività amministrativa quali quello del buon andamento, dell’uguaglianza e dell’imparzialità che impongono, tra gli altri, il divieto di disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in eguale posizione giuridica ed il rispetto del merito, tale per cui un soggetto con punteggio più alto deve essere preferito nella scelta ad un altro con punteggio più basso.

Infatti, la Sig.ra MANNI all’esito della procedura di mobilità per l’anno 2016/2017 non solo si è vista negare l’assegnazione di un Ambito determinato (**cfr. Allegato n. 6**), ma addirittura si è vista superare da altri docenti che pur in assenza di cause di preferenza e con punteggio inferiore sono stati oggetto di trasferimento in uno degli Ambiti territoriali indicati dalla stessa ricorrente . Si ripete: **RUZZEDDU FRANCESCA** - con punteggio 12,00 assegnata all’AMBITO MARCHE 0001, Provincia di ANCONA- **CALAMITA CLAUDIA** con punteggio 9,00 assegnata all’AMBITO MARCHE 0007, Provincia di MACERATA - **CICCARELLI LAURA** con punteggio 13,00 assegnata all’AMBITO MARCHE 0007, Provincia di MACERATA . (**cfr. Allegato n. 7 – contenente gli Elenchi / Bollettini di Trasferimento Scuola Secondaria I grado mobilità 2016/2017 e 2017/2018 relativi agli Ambiti delle Province di Ancona e Macerata, nonché CD – ROM con all’interno i files dei Bollettini di Trasferimento a livello nazionale sia della mobilità 2016/2017 che della mobilità 2017/2018**);

Pertanto, pare altamente probabile che la conseguenza degli errori materiali nell'assegnazione degli Ambiti di quelli del tipo testè citati, non possa che ricollegarsi ad un malfunzionamento delle procedure informatiche adottate dal MIUR e nello specifico del famigerato “*algoritmo segreto*” che avrebbe gestito proprio l'elaborazione dei movimenti e l'assegnazione delle sedi ai singoli docenti. Del resto, non sfuggono sul punto le numerose sentenze emesse dalla giurisprudenza di merito proprio sul malfunzionamento del citato algoritmo utilizzato dal citato Ministero in ordine alla compilazione delle graduatorie suddette, le quali hanno sancito ove mai ce ne fosse stato bisogno l'illegittimità di tutte quelle assegnazioni avvenute senza il rispetto del criterio del punteggio (cfr. tra le tante, Trib. Lanciano, sent. n. 114/2017, Trib. Lanciano, sent. n. 117/2017, Trib. Brescia, sent. n. 747/2017).

Oltretutto, il comportamento delle Amministrazioni resistenti è ancora più aggravato – perché lesivo anche del diritto di difesa della ricorrente sancito dall'art. 24 Cost. - sol se si considerino i mancati interventi riparatori da mettere in atto a seguito delle istanze presentate dalla ricorrente, nello specifico quella di conciliazione relativa alla mobilità a.s. 2016/2017 e quella in autotutela avente ad oggetto la mobilità a.s. 2017/2018 (**cfr. Allegati nn. 8 e 13**)

Ciò chiarito, a questo punto giova soffermarsi sugli effetti negativi che la mancata assegnazione di un ambito territoriale, a seguito della mobilità per l'anno 2016/2017, ha prodotto ai fini della successiva assegnazione ricevuta dalla ricorrente all'esito della mobilità per l'anno 2017/2018.

L'art. 2, comma 3, del CCNI del 11.04.2017 – concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018 – stabilisce espressamente che “***I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge n. 107/2015 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale partecipano alle operazioni tra province diverse (...)***”, mentre il successivo art. 6, commi 1 e 2, prevede che “*Ciascun docente, potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale...La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale (...)*”.

In altri termini, i docenti che nel corso della mobilità per l'a.s. 2016/2017 hanno ottenuto l'assegnazione di un ambito territoriale, possono partecipare alle operazioni riguardanti la mobilità per l'a.s. 2017/2018 all'interno della fase “*intraprovinciale*” anziché in quella “*interprovinciale*” con la prima che prevale sulla seconda, sicché gli stessi anche se con minor punteggio avranno la precedenza nell'assegnazione della sede prescelta rispetto ad altri colleghi che possono vantare un punteggio più alto ma hanno partecipato alla sola mobilità tra province diverse. Nell'ambito della fase “*intraprovinciale*”, infatti, i movimenti saranno solo tra scuole/ambiti all'interno della

provincia; nella fase “*interprovinciale*”, invece, i movimenti avverranno tra scuole/ambiti di province diverse sull’intero territorio nazionale.

Ebbene, per quanto qui ci occupa è inspiegabile quanto accaduto alla Sig.ra MANNI, la quale pur avendo concorso alla procedura riguardante la mobilità per l’a.s. 2016/2017 con punteggio 18, non sia risultata destinataria di alcun ambito territoriale al contrario di altri docenti che, invece, pur vantando un punteggio inferiore alla medesima – anch’essi tutti facenti parte della Fase “C” della suddetta procedura di mobilità - si sono visti assegnare ad un Ambito territoriale tra quelli indicati per primi dalla ricorrente nell’apposita domanda, così risultando avvantaggiati nell’assegnazione degli Ambiti anche nella mobilità per l’a.s. 2017/2018 .

Nello specifico, si veda la posizione della docente **RUZZEDDU FRANCESCA** – nel corso della mobilità 2016/2017, con punteggio 12,00, assegnata all’Ambito Marche 0001 e poi nel corso della mobilità 2017/2018 trasferita sempre all’interno della provincia di Ancona nell’Ambito Marche 0002 – nonché della docente **CICCARELLI LAURA** – nel corso della mobilità 2016/2017, con punteggio 13,00, assegnata all’Ambito Marche 0007 e poi nel corso della mobilità 2017/2018 trasferita sempre all’interno della provincia di Macerata nell’Ambito Marche 0007 **ANCONA (cfr. Allegato n. 7 – contenente gli Elenchi / Bollettini di Trasferimento Scuola Secondaria I grado mobilità 2016/2017 e 2017/2018 relativi alle Province di Ancona e Macerata, nonché CD – ROM con all’interno i files dei Bollettini di Trasferimento della Scuola Secondaria di I grado per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale riguardanti sia la mobilità 2016/2017 che la mobilità 2017/2018).**

E’ evidente, quindi, che la ricorrente pur avendone avuto diritto non abbia potuto partecipare alle operazioni relative alla mobilità 2017/2018 all’interno della fase “*intraprovinciale*” - ma solamente in quella “*interprovinciale*” – risultando così ancora una volta preceduta nella graduatoria da altri colleghi con minor punteggio . Per cui, in ragione di ciò, non è casuale che la Sig.ra MANNI nel corso della mobilità 2017/2018, anziché essere assegnata agli Ambiti territoriali indicati tra le preferenze sia stata addirittura allontanata – si ripete, illegittimamente ed arbitrariamente - e trasferita nel **VENETO AMBITO 0026 – Ambito non espresso in domanda !!!**- sede di servizio individuata nell’Istituto “*E.Maestri*”, sito nella località di “*Taglio di Po*”, Provincia di Rovigo (**a ben 400 km circa dal proprio luogo di residenza– Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – e comunque dagli Ambiti territoriali indicati tra le preferenze, nonché a circa 150 km dall’originaria sede di assunzione in ruolo – Rimini - !!!**- (cfr. Allegati nn. 12 e 14) .

Pertanto, alla luce di quanto argomentato e dedotto risulta *per tabulas* l'illegittima condotta posta in essere dalle Amministrazioni resistenti ai danni della ricorrente, lesiva dei principali canoni e diritti costituzionali ivi compreso quello del "merito". Sul punto, infatti, il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato Sez. VI, n. 2119/2011) è concorde nel ritenere prevalente il criterio meccanico del punteggio in graduatoria in materia di mobilità e di trasferimento docenti, in applicazione di quanto sancito dalla Consulta (cfr. Corte Cost., sent. n. 41/2011), poiché in forza del principio del merito ha ritenuto che *"il trasferimento territoriale comporta l'allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo i principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggior punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio"*.

3. Sul Fumus Boni Iuris

Per tutto quanto appena esposto, pare evidente nel caso di specie sussistere tutti gli elementi che giustificano i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla ricorrente di ottenere il trasferimento richiesto con decorrenza dal **01.09.2017** in una delle scuole e/o degli ambiti indicati tra le preferenze .

Le premesse in fatto e in diritto, infatti, dimostrano in modo inequivoco il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare .

L'illegittimità dell'operato delle resistenti emerge per *tabulas*, sol confrontando i bollettini dei trasferimenti afferenti alle procedure di mobilità per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, dai quali si nota che docenti con punteggio minore della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento in Ambiti/Sedi indicati dalla stessa Sig.ra MANNI nelle rispettive domande, con conseguente ovvia lesione di importanti principi di diritto riconosciuti anche a livello costituzionale come quello dell'imparzialità, del buon andamento, del merito, della buona fede, del diritto al lavoro ecc..., nonché con conseguente violazione della normativa prevista dai contratti collettivi integrativi di riferimento .

4. Sul Periculum in Mora

Dal comportamento posto in essere dalle resistenti, palesemente illegittimo quanto arbitrario, deriva l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile e così meritevole di tutela immediata, stante la lesione del diritto soggettivo della ricorrente ad ottenere il trasferimento in una delle preferenze

territoriali indicate nelle apposite domande di mobilità in luogo della sede assegnata d'ufficio dalle Amministrazioni chiamate in causa.

Pertanto, sussiste il c.d. *periculum in mora* per svariate ragioni.

Innanzitutto, è altamente probabile che i tempi di definizione di un giudizio ordinario di cognizione – ma anche solo il tempo necessario ad ottenere un provvedimento d'urgenza all'esito della convocazione delle parti - non permetterà alla ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere l'assegnazione in una delle preferenze territoriali indicate in domande, prima che la stessa sia costretta a trasferirsi nella sede assegnatale d'ufficio, sita in provincia di Rovigo nella Regione Veneto, a circa 400 km dal proprio luogo di residenza con gravi ripercussioni sulla vita economica, sociale e familiare della stessa.

La sig.ra MANNI, infatti, oramai quasi sessantenne – età nella quale un normale lavoratore dopo una lunga vita di sacrifici dovrebbe essere alle soglie del pensionamento - sarebbe costretta ad allontanarsi ingiustamente dai propri affetti familiari – madre di due figli, seppur maggiorenni, coabitanti ancora con la stessa - e dalle proprie amicizie, stabilirsi a 400 km da casa per almeno i prossimi tre anni stante ancora il c.d. vincolo triennale sulle assegnazioni, così come risulta chiaramente dal tenore letterale della mail mediante la quale il MIUR comunicava alla ricorrente la sede di ultima assegnazione, specificando appunto “...che, secondo quanto previsto dal CCNI sottoscritto in data 11 aprile 2017 relativamente al passaggio da ambito a scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'Istituto ...E. Maestri di Taglio di Po'...” (cfr. **Allegato n. 14**) . Ed a fronte di uno stipendio netto di circa € 1500,00 la stessa sarebbe costretta, evidentemente, a prendere in locazione un appartamento, a pagare le bollette relative alle utenze domestiche, senza dimenticare ovviamente le spese occorrenti per il vitto e quelle necessarie per i viaggi andata / ritorno da e verso la sede di assegnazione al proprio paese di residenza e viceversa, che costringeranno la ricorrente, giova ribadirlo oramai prossima ai 60 anni, a vivere in condizioni di precarietà e di ulteriore *stress* quotidiano.

Si tratterebbe, insomma, oltre che di una lesione al patrimonio della ricorrente anche di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale – anche in termini di perdita di *chance*, stante l'assegnazione degli Ambiti indicati dalla ricorrente ad altri docenti – non suscettibile di adeguata tutela nelle forme dell'equivalente monetario. Sul punto, giova richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 14443/2000) che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegue un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impovertimento della personalità .

Con il suddetto trasferimento risulterebbe leso, altresì, il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto e garantito come fondamentale ed inviolabile. Nel diritto al lavoro, infatti, oltre agli aspetti legati al salario e alla prestazione lavorativa in senso proprio, vi sarebbero ricomprese anche tutte quelle attività connesse come le abitudini di vita, gli assetti relazionali ecc. Ragion per cui, un trasferimento a 400 km dal luogo di residenza dove li si trovano gli affetti più cari, impedirebbe alla ricorrente di svolgere il proprio incarico d'insegnamento nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali ed economiche – finanziarie .

Da ultimo, ma non di minore importanza, sono da citare le **precarie condizioni di salute della Sig.ra MANNI** affetta da **“Psoriasi Ungueale”** e **“Artropatia Psoriasica”** così come diagnosticata dal dott. Domenico Galiffa – medico di famiglia della ricorrente (cfr. **Allegato n. 15**)- a carattere ingravescente notoriamente dipendente dallo *stress* e più in particolare dagli ormoni dello *stress*, come il cortisolo, che può peggiorare il corso della malattia psoriasica della persona che ne risulta affetta - . Infatti, lo stesso dott. Galiffa nel suo certificato afferma a chiare lettere ***“...Certifico che la Sig.ra MANNI GIULIA...è affetta da PSORIASI UNGUEALE conclamata localmente a tutte le dita della mano bilateralmente e al I- IV e V dito del piede destro e del piede sinistro. La paziente presenta inoltre una artrosi bilaterale del pollice ad espressione radiologica marcatamente evidente e ingravescente espressione di verosimile ARTROPATIA PSORIASICA. Detta patologia, a carattere ingravescente tende a peggiorare in relazione a situazioni di stress emotivo e di tensione nervosa per cui si consiglia di limitare le attività capaci di innescare situazioni stressanti...”*** (cfr. **Allegato n. 15**) .

Non è casuale che in situazioni di forte *stress*, la ricorrente accusi di sovente lancinanti dolori alle articolazioni soprattutto delle mani che le impediscono persino di svolgere del tutto – o comunque a svolgere con eccessiva difficoltà – anche le normali attività quotidiane come pulire, lavare ecc.

Per cui è evidente – si ripete - che un trasferimento a 400 km da casa, considerata altresì l'età della ricorrente ormai prossima ai 60 anni, non potrebbe che aggravare la patologia da cui risulta affetta la stessa così costretta ad estenuanti ore di viaggio, ad andare alla ricerca di un abitazione nella quale vivere, nonchè ad allontanarsi dagli affetti più cari e dai luoghi nei quali vive da più di 30 anni, il tutto ancora più aggravato dal patimento d'animo dovuto all'illegittimità del trasferimento. In poche parole, la ricorrente vedrebbe stravolto il corso della propria esistenza .

Del resto, non sono mancate le pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante, provvedimento n. 43151/2016 del 04.10.2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari, provvedimento n. 11392/2016 del 28.10.2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Crotone, provvedimento n. 1488/2017 del 12.04.2017 emesso dal Tribunale di Pavia) che in casi simili a

quello di specie hanno condannato le Amministrazioni resistenti ravvisando il *fumus boni iuris* nel mancato rispetto dei criteri sopra indicati - con riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse- e il *periculum in mora* anche nella lesione dello *status* di lavoratore e nella lesione della libertà di esercizio della professione (cfr. Allegato n.17). .

Pertanto, alla luce di quanto argomentato e dimostrato sembrano rilevabili *ictu oculi* gli estremi dell'urgenza che giustificano l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte in favore della ricorrente, di cui si chiede sin da ora al Giudicante la concessione; in caso contrario, infatti, la Sig.ra MANNI sarebbe costretta ingiustamente a trasferirsi presso la citata sede di ultima assegnazione sita nella Regione Veneto già dal 01 SETTEMBRE 2017 .

Alla luce di tutto quanto premesso e considerato, la Sig.ra MANNI GIULIA come sopra generalizzata, domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, disattesa ogni contraria deduzione e istanza, voglia ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c.:

I - in via preliminare e in via principale, considerata la manifesta fondatezza del ricorso e tenuto conto del grave pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto, accertare e dichiarare previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento e/o in virtù di errori materiali commessi nella formazione degli elenchi relativi ai trasferimenti dei docenti - il diritto della Sig.ra Manni Giulia ad essere trasferita presso una sede individuata all'interno degli "Ambiti Marche 0001 o 0007" e, per l'effetto, condannare con provvedimento emesso anche inaudita altera parte le stesse Amministrazioni resistenti – ognuna secondo le proprie competenze ed attribuzioni – ad assegnare la ricorrente presso una sede individuata all'interno degli "Ambiti Marche 0001 o 0007", secondo l'ordine delle preferenze indicate e tenuto conto dei suddetti criteri di precedenza e punteggio .

II- in via preliminare e in via subordinata, considerata la manifesta fondatezza del ricorso e tenuto conto del grave pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto, accertare e

dichiarare previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento e/o in virtù di errori materiali commessi nella formazione degli elenchi relativi ai trasferimenti dei docenti - il diritto della Sig.ra Manni Giulia ad essere assegnata presso una sede individuata all'interno di altri Ambiti prescelti nelle domande di mobilità e, per l'effetto, condannare con provvedimento emesso anche inaudita altera parte le stesse Amministrazioni resistenti – ognuna secondo le proprie competenze ed attribuzioni – ad assegnare la ricorrente presso una sede individuata all'interno di altri Ambiti prescelti nelle domande di mobilità secondo l'ordine delle preferenze indicate e tenuto conto dei suddetti criteri di precedenza e punteggio .

III - in via preliminare e in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto, disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad evitare anche provvisoriamente la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dalle Amministrazioni resistenti - ognuna nei limiti delle proprie competenze e responsabilità – ai danni della ricorrente.

IV- nel merito e in via principale, laddove ritenesse di dover instaurare il contraddittorio, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito ed assegnato il termine per la notifica, nonché previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento e/o in virtù di errori materiali commessi nella formazione degli elenchi relativi ai trasferimenti dei docenti – per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Manni Giulia ad essere assegnata presso una sede individuata all'interno degli “*Ambiti Marche 0001 o 0007*” e, per l'effetto, condannare le stesse Amministrazioni resistenti – ognuna secondo le proprie competenze ed attribuzioni – ad assegnare la ricorrente presso una sede individuata all'interno degli “*Ambiti Marche 0001 o 0007*”, secondo l'ordine delle preferenze indicate e tenuto conto dei suddetti criteri di precedenza e punteggio .

V- nel merito e in via subordinata, laddove ritenesse di dover instaurare il contraddittorio, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito ed assegnato il termine per la notifica, nonché previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come

lesive della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento e/o in virtù di errori materiali commessi nella formazione degli elenchi relativi ai trasferimenti dei docenti - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Manni Giulia ad essere assegnata presso una sede individuata all'interno di altri Ambiti prescelti nelle domande di mobilità e, per l'effetto, condannare le stesse Amministrazioni resistenti – ognuna secondo le proprie competenze ed attribuzioni – ad assegnare la ricorrente presso una sede individuata all'interno di altri Ambiti prescelti nelle domande di mobilità secondo l'ordine delle preferenze indicate e tenuto conto dei suddetti criteri di precedenza e punteggio .

VI – in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del giudizio .

VII - in via istruttoria, ammettere i documenti e i supporti informatici prodotti contestualmente all'iscrizione al ruolo del giudizio e al presente ricorso allegati .

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei prefiggendi termini di legge, anche all'esito delle deduzioni, eccezioni, produzioni e richieste da parte delle Amministrazioni resistenti e degli eventuali controinteressati intervenuti, nonché con riserva e termine di precisare e/o modificare le proprie conclusioni all'esito di ogni provvedimento di Giustizia in corso di causa.

Si allegano e si offrono in comunicazione:

- 1) Copia proposta di assunzione datata 10.11.2015;
- 2) Copia contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato datato 25.11.2015, nonché copia della relativa accettazione;
- 3) Copia comunicazione a mezzo pec con relativa ricevuta di consegna del 25.11.2015;
- 4) Copia domanda di mobilità a.s. 2016/2017;
- 5) Copia comunicazione di validazione domanda di mobilità a.s. 2016/2017 inviata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini;
- 6) Copia comunicazione mail con mittente *noreply@istruzione.it* datata 03.08.2016;
- 7) Copia Elenchi / Bollettini di Trasferimento Scuola Secondaria di I grado mobilità 2016/2017 e 2017/2018 relativi agli Ambiti delle province di Ancona e Macerata, nonché CD – ROM con all'interno i files con il riepilogo dei trasferimenti per tutti gli Ambiti a livello nazionale della Scuola Secondaria di I grado afferenti sia alla mobilità 2016/2017 che alla mobilità 2017/2018;

- 8) Copia istanza di conciliazione inviata a mezzo pec in data 10.08.2016 con relativa ricevuta di consegna;
- 9) Copia comunicazione datata 11.08.2016 inviata dall'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Rimini;
- 10) Copia domanda di mobilità a.s. 2017/2018;
- 11) Copia comunicazione di validazione domanda di mobilità a.s. 2017/2018 inviata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini;
- 12) Copia comunicazione mail con mittente *noreply@istruzione.it* datata 04.07.2017;
- 13) Copia istanza in autotutela trasmessa a mezzo pec in data 13.07.2017 con relative ricevute di consegna;
- 14) Copia comunicazione mail con mittente *noreply@istruzione.it* datata 18.07.2017;
- 15) Copia certificato medico a firma del dott. Domenico Galiffa datato 28.07.2017;
- 16) Copia graduatoria assegnazione provvisoria scuola secondaria I grado 2016/2017 Ambito Territoriale di Teramo.
- 17) Copia provvedimento n. 43151/2016 del 04.10.2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari, Copia provvedimento n. 11392/2016 del 28.10.2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Crotone.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per le spese degli atti giudiziari, secondo quanto disposto dall'art.13. del d.p.r. n.115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e, pertanto, trattandosi di materia concernente un rapporto di pubblico impiego si versa un contributo unificato ridotto del 50% pari ad € 259,00.

Sant'Onofrio di Campli – Teramo, 02/98/2017

Avv. Massimo AMBROSI

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta Sig.ra MANNI GIULIA (c.f. MNNGLI59H43F839L), nata a Napoli (NA) il 03.06.1959 e residente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Corso Matteotti n.99, delego l'Avv. Massimo Ambrosi (c.f. MBRMSM81H30L103S) del Foro di Teramo, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e in ogni successiva fase, compresa quella esecutiva, conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza e indicare domiciliatari,

ELEGGO DOMICILIO

ai fini del presente giudizio presso lo studio dello stesso Avv. Massimo Ambrosi sito in 64012 Sant'Onofrio di Campli (TE) Via Paolini n.2,

DICHIARO

di aver ricevuto tutte le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n.196/2003 e di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, di essere stato informato ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui gli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.l. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge._

Sant'Onofrio di Campli, li 02.08.2017

Sig. ra Giulia MANNI

Per autentica

Avv. Massimo AMBROSI

ISTANZA EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce all'originale del presente ricorso,

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'impugnazione degli Elenchi / Bollettini di trasferimento del personale docente della Scuola Secondaria di I grado, per la classe di concorso relativa all'insegnamento dell'educazione musicale (A032, A030), a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e per l'a.s. 2017/2018, pubblicati da tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale;
- ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire un potenziale interesse contrario di altri docenti;
- allo stato, considerati i motivi dell'urgenza che obbligano la ricorrente al deposito del ricorso quanto prima e comunque con congruo anticipo rispetto alla data del **01 settembre 2017** – giorno in cui la ricorrente sarà obbligata a prendere servizio presso la nuova sede scolastica assegnatale d'ufficio a seguito della mobilità per l'a.s. 2017/2018 – risulta materialmente impossibile reperire in tempo utile gli indirizzi di residenza dei potenziali docenti controinteressati, stante la mancata pubblicazione nei bollettini /elenchi dei trasferimenti almeno del Comune di residenza degli stessi;
- la notifica nelle forme ordinarie risulta altresì difficoltosa, stante l'impossibilità di individuare tutti gli eventuali controinteressati in quanto trattandosi di mobilità a livello nazionale che coinvolgono migliaia di persone, le possibili interconnessioni sono pressoché infinite. Ciò, in quanto, ad un singolo movimento (ad esempio l'assegnazione della ricorrente ad un dato Ambito Territoriale) potrebbe corrispondere un movimento consequenziale (ad esempio lo spostamento in un altro Ambito Territoriale del soggetto che occupa il posto che si confida venga assegnato alla ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso) e così via fino alla fine delle graduatorie;
- che l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro hanno spesso autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo che l'urgenza della procedura ex art. 700 cpc, nonché la peculiarità del caso, giustificano l'utilizzazione di forme alternative di notifica applicando l'art. 151

cpc, mediante la chiamata in causa dei soggetti individuati da parte della ricorrente, attraverso l'inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero e degli Uffici Scolastici chiamati in causa;

- tale forma di notifica, continua ad essere utilizzata in via ordinaria anche dal Giudice ordinario e dal Giudice amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e comunque è estremamente onerosa.

Tutto quanto premesso e considerato, il sottoscritto procuratore rivolge formale

Istanza

affinchè il Tribunale adito, in funzione del Giudice del lavoro, autorizzi la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del testo integrale dello stesso sul sito internet del MIUR .

Sant'Onofrio di Campli – Teramo, li 02.08.2017

Avv. Massimo AMBROSI